

**CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI**  
**Provincia di Udine**

**Delib. cons. n. 70 del 8 ottobre 2007**

**OGGETTO: “Gestione dei servizi pubblici locali: modifica dello Statuto Comunale”.**

ART. 15 bis

**SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze , provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:

- la produzione di beni e servizi,
- attività rivolte a realizzare fini sociali,
- la promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

ART. 15 ter

**FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI**

Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a mezzo di altre forme di gestione previste dall'ordinamento anche mediante rapporti con soggetti privati determinati al conseguimento di finalità pubbliche, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i comuni. I servizi possono essere affidati direttamente a società a capitale interamente comunale a condizione che il Comune eserciti sulle stesse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il comune stesso.

La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento della stessa segue i criteri di economicità, efficacia, efficienza, funzionalità per i servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonché della opportunità sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale ed ambientale. In ogni caso dovranno altresì essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed agli scopi del servizio.

Per l'affidamento della gestione dei servizi a carattere sportivo viene utilizzata, di norma, la forma della convenzione o della concessione.

Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente , il Comune, valuta ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di solidarietà.

Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il Comune può procedere anche all'affidamento diretto ad associazioni o fondazioni da esso stesso costituite o partecipate.